

Impegni e procedure per l'applicazione della Condizionalità in Veneto

Obblighi e impegni riferiti ai prodotti fitosanitari: Criteri di Gestione Obbligatori: CGO 10



Veneto Agricoltura 22 luglio 2020 Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria UO Agroambiente Roberto Salvò







LA BASE NORMATIVA DELLA CGO 10/1

Il regolamento (UE) 1306/2013 (sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune), all'Allegato II, conferma l'applicazione dell'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, con esclusivo riferimento a quanto dettagliato nella <u>prima e seconda fase</u> del medesimo articolo:

<u>Articolo 55 – Uso dei prodotti fitosanitari</u>

I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto.

Un uso corretto comporta l'applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite conformemente all'articolo 31(Contenuto dell'autorizzazione: dose massima per ettaro, numero massimo applicazioni per anno, ecc) e specificate sull'etichetta.

Comporta altresì il rispetto delle disposizioni della direttiva 2009/128/CE e, in particolare, dei principi generali in materia di difesa integrata, di cui all'articolo 14 e all'allegato III di detta direttiva, che si applicano al più tardi dal 1° gennaio 2014.

NON RIENTRANO quindi nella condizionalità i principi generali di difesa integrata





LA BASE NORMATIVA DELLA CGO 10/2

Disposizioni nazionali:

- ✓ D.Lgs. 194/2015 (immissione commercio P.F)
- ✓ <u>D.P.R. 290/2001</u> (regolamento di semplificazione)
- ✓ Reg. (CE) 396/2005 (residui massimi)
- ✓ <u>D.Lgs. 150/2012</u> (uso sostenibile pesticidi)
- ✓ <u>D. interministeriale 22/01/2014</u> (piano di azione nazionale PAN)

Integrazioni regionali:

- ✓ <u>DGR n. 136/2003</u> (progetto FAS)
- ✓ DCR n. 107/2009 (piano tutela acque)
- ✓ DGR n. 1158/2011 (controllo funzionzionale/taratura)
- ✓ DGR n. 2136/2014 (formazione obbligatoria)
- ✓ DGR n. 801/2015 (formazione obbligatoria)
- ✓ <u>DGR n. 1069/2015</u> (formazione obbligatoria)
- ✓ <u>DGR n. 1101/2015</u> (formazione consulenti)
- ✓ <u>DGR n. 1902/2015</u> (formazione obbligatoria)
- ✓ DGR n. 888/2016 (attività di vendita)
- ✓ <u>DGR n. 1262/2016</u> (corretto uso, reg. comuni)
- ✓ <u>DGR n. 380/2017</u> (program./monitoraggio PAN)
- ✓ DGR n. 1133/2017 (violazioni e sanzioni)
- ✓ DGR n. 1082/2019 (reg. comunale/intercomunale)







ALLEGATO III

Principi generali di difesa integrata

- 1. La prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da:
 - rotazione colturale,
- utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta),
- utilizzo, ove appropriato, di «cultivar» resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/ certificati,
- utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio,
- prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per esempio mediante pulitura regolare delle macchine e attrezzature).
- protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso adeguate misure fitosanitarie o l'utilizzo di infrastrutture ecologiche all'interno e all'esterno dei siti di produzione.
- Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, così come l'utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente.
- 3. In base ai risultati del monitoraggio, l'utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare misure fitosanitarie. Valori soglia scientificamente attendibili e validi costituiscono elementi essenziali ai fini delle decisioni da prendere. Per gli organismi nocivi, i valori soglia definiti per la regione, aree e colture specifiche e condizioni climatiche particolari devono essere presi in considerazione, ove possibile, prima del trattamento.
- Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi.

- I pesticidi sono quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere e hanno minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente.
- 6. L'utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l'utilizzo di pesticidi e di altre forme d'intervento ai livelli necessari, per esempio utilizzando dosi ridotte, riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a trattamenti parziali, avendo cura che il livello di rischio per la vegetazione sia accettabile e che non aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in popolazioni di organismi nocivi.
- 7. Ove il rischio di resistenza a una misura fitosanitaria sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti di pesticidi sulla coltura, le strategie antiresistenza disponibili dovrebbero essere messe in atto per mantenere l'efficacia dei prodotti. Ciò può includere l'utilizzo di diversi pesticidi con diversi modi di azione.
- Sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei pesticidi e del monitoraggio di organismi nocivi, l'utilizzatore professionale dovrebbe verificare il grado di successo delle misure fitosanitarie applicate.







Pesticida (Direttiva 2009/128/CE, art. 3. comma 10):

- a) **prodotto fitosanitario** secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- b) **biocida** secondo la definizione della direttiva 98/8/CE.

Prodotto fitosanitario (Regolamento (CE) N. 1107/2009, art. 2):

prodotti, nella *forma in cui sono forniti all'utilizzatore*, contenenti o costituiti da *sostanze attive*, *antidoti agronomici* o *sinergizzanti*, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- a) <u>proteggere</u> i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o <u>prevenire</u> gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- b) <u>influire sui processi vitali dei vegetali</u>, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- c) <u>conservare</u> i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- d) <u>distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati</u>, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
- e) <u>controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali</u>, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.







Il Regolamento (CE) N. 1107/2009 si applica:

✓ alle **sostanze**, compresi **i microrganismi** che esercitano un'azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali; tali sostanze sono chiamate **sostanze attive**;

✓ anche a:

- a) sostanze o preparati, chiamati **antidoti agronomici**, aggiunti ad un prodotto fitosanitario per <u>eliminare o ridurre gli effetti</u> <u>fitotossici</u> del prodotto fitosanitario su certi vegetali;
- b) sostanze o preparati, chiamati **sinergizzanti**, che, pur avendo in misura nulla o esigua gli effetti di cui al articolo 2, paragrafo 1, possono potenziare l'attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario;
- c) sostanze o preparati, chiamati **coformulanti**, che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, <u>non sono</u> né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti;
- d) sostanze o preparati, chiamati **coadiuvanti**, costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e immessi sul mercato, che l'utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l'efficacia o le altre proprietà fitosanitarie.

Il termine "prodotti fitosanitari":

- sostituisce i termini "presidi sanitari", "fitofarmaci" e "antiparassitari";
- viene *rimpiazzato* dal termine "agrofarmaci" nell'industria.





g. 76,2

a. 100



Foray® WG

Insetticida biologico, a base di Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, attivo contro le larve di lepidotteri Granuli idrodispersibili

MECCANISMO D'AZIONE IRAC 11A



Composizione

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ceppo ABTS-351

prodotti di fermentazione solidi e solubili

Coformulanti q.b. a

Contiene Bacillus thuringiensis, come qualsiasi microrganismo può provocare una reazione allergica

ATLANTIS® PRO

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA SELETTIVO PER FRUMENTO TENERO E DURO **DISPERSIONE OLEOSA (OD)**

ATLANTIS® PRO

Composizione:

Mesosulfuron-metile 1 q (10 g/L) lodosulfuron-metil-sodium 0,2 g (2 g/L) Mefenpir-dietile (antidoto agronomico) 3 g (30 g/L)

Coformulanti q.b. a 100 g

Contiene: nafta solvente (petrolio), aromatica pesante, <1% naftalene e

nafta solvente (petrolio), aromatica leggera

OS-169

Formulato in emulsione concentrata per impieghi quali: Spollonante per vite, nocciolo, pomacee, drupacee;

Spollonante ed erbicida di olivo e kiwi;

Diserbo localizzato del carciofo;

Disseccante fogliare pre-raccolta per patata;

Sinergizzante di erbicidi.



WETTING PLUS

COADIUVANTE PER MISCELE ERBICIDE LIQUIDO SOLUBILE

WETTING PLUS Registrazione Ministero della Salute n. 2191 del 12/04/1976

g 100

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Sale sodico di Alchiletere Solfato puro g 26.84 (276.5 g/L)

(n. CAS 68891-38-3)

Coadiuvanti a.b. a

Distribuito da:

SCAM SpA Strada Bellaria, 164, 41100 Modena - Tel, 059 586523

Dow AgroSciences Italia Srl

Via Via F. Albani, 65 - 20148 Milano - Tel. +39 051 28661

Partita n°

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Fratelli Bronzetti 32/28 24124 Bergamo Tel. 03519904468

> Stabilimenti di produzione: SCAM SpA - Modena

ALTHALLER ITALIA S.r.I. - San Colombano al Lambro (MI)

Contenuto netto: 1-4-5 litri










Anni	Fungicidi	Insetticidi e acaricidi	Erbicidi	Vari	Biologici	Totale
	kg	kg	kg	kg	kg	kg
2002	63.195.880	11.898.499	11.826.750	7.758.146	29.801	94.709.076
2003	54.426.986	12.814.362	11.587.050	7.829.493	47.322	86.705.213
2004	52.894.380	11.750.493	8.946.896	10.616.505	83.435	84.291.709
2005	53.804.073	11.407.068	9.205.866	10.521.093	135.260	85.073.360
2006	50.748.562	10.947.370	8.923.506	10.714.967	115.941	81.450.346
2007	50.036.590	10.562.332	9.172.045	11.068.787	119.211	80.958.965
2008	51.111.730	8.490.774	8.423.237	12.430.678	206.375	80.662.794
2009	46.810.042	7.885.255	7.966.033	11.167.941	342.492	74.171.763
2010	42.953.328	8.162.599	9.958.879	10.117.990	420.378	71.613.174
2011	43.147.479	7.578.447	8.327.293	11.251.676	385.208	70.690.103
2012	36.976.174	6.687.453	8.055.924	9.879.181	289.978	61.888.710
2013	32.828.426	6.145.728	7.750.995	8.686.500	221.228	55.632.877
2014	36.923.538	5.591.688	7.798.760	8.794.643	313.422	59.422.051
2015	38.887.523	6.293.959	7.950.439	9.835.966	353.808	63.321.695
2016	36.512.939	5.772.087	7.486.494	10.078.718	408.685	60.258.928
2017	32.419.124	5.357.477	7.114.264	10.651.096	1.156.324	56.698.285
2018	31.327.886	5.374.364	6.880.137	10.099.919	473.917	54.156.223
	-50,4%	-54,83%	-41,8%	+30,18%	+1590%	-42,8%








Prodotti fitosanitari distribuiti per regione (in % rispetto al dato nazionale) 2017















FINALITA' DELLA CGO10

Rispetto di specifiche indicazioni prevista da:

- «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'**utilizzo sostenibile** dei pesticidi» (*D.Lgs. 150/2012*)
- «Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)» (Decreto interministeriale 22/01/2014; Agricoltura/Ambiente/Salute)

DOVE:

Tutte le aziende agricole sono tenute al rispetto della Condizionalità se usano Prodotti Fitosanitari







IMPEGNI DA RISPETTARE

- 1. Disporre del CERTIFICATO DI ABILITAZIONE per acquisto e utilizzo dei P.F. in corso di validità
- 2. Compilare il REGISTRO DEI TRATTAMENTI (disponibilità, conformità e aggiornamento → CGO 4)
- 3. Conservare il REGISTRO DEI TRATTAMENTI (conservazione → CGO 4)
- 4. Rispettare le PRESCRIZIONI DI UTILIZZO riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari
- 5. Disporre dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (presenza e uso)
- 6. Disporre di un SITO PER IL CORRETTO IMMAGAZZINAMENTO (<u>presenza</u> e <u>idoneità</u>) → BCAA3 e CGO4
- 7. Disporre della DOCUMENTAZIONE DI ACQUISTO dei P.F.
- 8. Evitare le DISPERSIONI NELL'AMBIENTE dei prodotti fitosanitari





CGO 4 (Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare)



Descrizione requisiti

- 2 Produzioni vegetali Impegni a carico dell'azienda
- 2.a modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);
- 2.b presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- 2.c conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 ed in particolare:
- i. presenza e aggiornamento del registro dell'anno in corso;
- ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);
- iii. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni e dovrà essere disponibile per ogni verifica;
- iv. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento

Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali: BCAA3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento:







1. Certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (cd. patentino)

Scopo: accertare che l'interessato **conosca:**

- i pericoli dei PF e coadiuvanti connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione e utilizzazione,
- le modalità per un loro corretto uso,
- le misure precauzionali,
- e gli elementi fondamentali per un **corretto impiego** da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale.

Da segnalare che il Certificato:


- a. dal 26.11.2015, deve essere in possesso dell'**utilizzatore professionale** che acquista prodotti <u>fitosanitari e</u> <u>coadiuvanti</u> a uso professionale per l'**impiego diretto**, per sé o per conto terzi;
- b. viene rilasciato da AVEPA a maggiorenni che abbiano frequentato appositi **corsi di formazione** e ottenuto una **valutazione positiva**;
- c. è valido per cinque anni e rinnovabile previa verifica della partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti.







Percentuale dei certificati di abilitazione e di aggiornamento degli utilizzatori professionali rilasciati rispetto al numero di aziende agricole (2017)









1. Certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari



Non ho il Certificato ma ho bisogno di acquistare e/o utilizzare P.F. per fini professionali. Come faccio?

Posso acquistare i prodotti **NON CLASSIFICATI?**

Puoi delegare un contoterzista, un familiare, un coadiuvante o un dipendente. Ricordati di usare i modelli di delega previsti.



Riferimenti del Certificato su fattura o documento di trasporto

Chi non è in possesso del certificato di abilitazione può acquistare solamente prodotti destinati a un uso non professionale PFnP (piante edibili PFnPE e ornamentali PFnPO).





1. Certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

(nota regionale n. 115368 del 23 03 2016)

Acquisto e utilizzo di prodotto fitosanitario/1

Il titolare acquista e utilizza i prodotti: in azienda è presente 1 abilitazione all'acquisto e utilizzo; il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del titolare stesso.

Il titolare acquista ed un suo dipendente/coadiuvante, o anche un famigliare che opera nell'azienda agricola, utilizza il prodotto: in azienda sono presenti 2 abilitazioni (una del titolare per l'acquisto ed un'altra del dipendente/coadiuvante/partecipe famigliare per l'utilizzo); il distributore fattura al titolare dell'azienda agricola con il riferimento del n. di patentino del titolare; sul registro dei trattamenti dovrà essere riportato anche il numero del patentino di chi effettua i trattamenti.

Il titolare conferisce ad un dipendente/coadiuvante/partecipe famigliare il titolo che lo legittima al ritiro per suo conto dei prodotti fitosanitari in seguito utilizzati dallo stesso o da altro soggetto, dipendente/coadiuvante/partecipe famigliare. In questo caso è presente nell'azienda agricola un documento di delega in tal senso (Allegato 1) datato e firmato sia dal delegante che dal delegato al ritiro. Nell'azienda agricola possono essere presenti anche più abilitazioni (una del delegato al ritiro ed altra/e del soggetto/i che utilizzano i prodotti); il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda agricola con il riferimento del n. di patentino del delegato (la delega del titolare collega l'azienda al delegato e quindi al n. della sua abilitazione). La delega riguarda la gestione del prodotto e lo stoccaggio temporaneo del rifiuto. La gestione del deposito temporaneo dei contenitori vuoti e dello smaltimento, rientra in ogni caso nelle responsabilità del delegante.







1. Certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

(nota regionale n. 115368 del 23 03 2016)

	nato a		
	via		
e identificata da CUAA		con la pres	ente
	DELEGA		
in via esclusiva, ad effettuar gestione del prodotto e lo st	nato a e le operazioni di ritiro, utiliz occaggio temporaneo del rifiut in data	zo, stoccaggio dei proc o, in possesso di abilit	lotti fitosanitari e alla azione all'acquisto e
sanitari, in cui vengono racco	samente alle prescrizioni e alle mandate le precauzioni da adott e in generale e se ne assume le re	are al fine di evitare og	
	8		

Acquisto e utilizzo di prodotto fitosanitario/2

Il titolare dell'azienda agricola può conferire ad un famigliare, che non opera stabilmente nell'azienda agricola, anche in relazione a quanto previsto dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013, il titolo che lo legittima al ritiro per suo conto dei prodotti fitosanitari; anche in questo caso è presente nell'azienda agricola un documento di delega, datato e firmato sia dal delegante che dal delegato (Allegato 1). E' il caso ad esempio del figlio impiegato in altro settore che lavora nel tempo libero nell'azienda agricola dei genitori, generalmente anziani e si occupa del ritiro dei prodotti fitosanitari: il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda agricola con il riferimento del n. di patentino del delegato. La delega del titolare collega l'azienda agricola al delegato e quindi al n. della sua abilitazione. Anche in questo caso la delega riguarda la gestione del prodotto e lo stoccaggio temporaneo del rifiuto. La gestione del deposito temporaneo dei contenitori vuoti e dello smaltimento, rientra in ogni caso nelle responsabilità del delegante.

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL DELEGATO

FIRMA DEL DELEGANTE





1. Certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

(nota regionale n. 115368 del 23 03 2016)

Acquisto e/o utilizzo di prodotti fitosanitari per l'impiego conto terzi (Si configura appalto di servizi tra azienda agricola ed un'impresa di contoterzisti)

1) Il titolare dell'azienda agricola (o suo delegato: dipendente/coadiuvante/partecipe famigliare) acquista (o, nel caso di delegato, ritira) i prodotti fitosanitari e il contoterzista utilizza il prodotto: nell'azienda agricola è presente 1 abilitazione all'acquisto e utilizzo; il contoterzista effettua il trattamento con i prodotti e annota sul registro il trattamento eseguito o rilascia il modulo specifico (Scheda E); il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda agricola con il riferimento del n. di patentino del titolare stesso o del suo delegato (nel caso di delega vale quanto visto sopra: la delega riguarda la gestione del prodotto e lo stoccaggio temporaneo del rifiuto). La gestione del deposito temporaneo dei contenitori vuoti e delle eventuali rimanenze, nonché dello smaltimento rientra in ogni caso nelle responsabilità del delegante.







1. Certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

(nota regionale n. 115368 del 23 03 2016)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
Statilises 1 addition to the
(Allegato 2) ACQUISTO E STOCCAGGIO CONTOTERZISTA
CONTRATTO D'APPALTO PRIVA
per l'esecuzione dei servizi di acquisto dei prodotti fitosanitari e l'effettuazione dei trattamenti.
Tra l'impresa agricola
l'impresa di conterzi
identificata da CUAA nella persona del suo titolare/rappresentante legale
sig
il titolare/appresentante legale dell'impresa agricola può non essere in possesso dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari, nella qualità di committente dei lavori di cura fitosanitaria delle colture/coltivazioni da eseguirsi sui fondi dal medesimo condotti INCARICA il signor
distinto il costo del prodotto (indicando tipo e quantità) e la prestazione. Nell'espletamento dell'incarico ricevuto, il contoterzista si impegna al rispetto delle avvertenze e delle indicazioni riportate nelle confezioni dei prodotti fitosanitari, nonché delle avvertenze generali riportate in etichetta in cui vengono raccomandate le precauzioni da adottare al fine di evitare ogni danno alle persone agli animali, alle colture e cose in generale. Il contoterzista dichiara inoltre di: — aver consegnato al committente l'informativa preventiva ai sensi del punto A.1.15 del decreto 22 gennaio
2014 (allegato 3) provvedere ad annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosamitario effettuato o allegando l'apposito modulo per ogni singolo trattamento (art. 16, D.Lg. 150/2012) utilizzare attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari soggette ai controlli funzionali periodici
e alla regolazione o taratura e manutenzione annuale, come previsto dal decreto 22 gennaio 2014, paragnafo A.3; - aver ottemperato alle prescrizioni previste dal D.Lgs n. 81/08 per quanto di propria competenza.
Resta sempre al committente, la potestà di controllo sull'operato del contoterzista che, comunque, possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni/incarico affidate.

2)Il titolare dell'azienda agricola appalta al contoterzista (vedi PAN, punto A.1.15, secondo capoverso) un servizio che prevede l'acquisto del prodotto e l'effettuazione dei trattamenti (Allegato 2):

- 1. nel caso in cui questo appalto riguardi tutti i trattamenti necessari nell'azienda agricola si può configurare la seguente situazione:
 - □ il distributore fattura il prodotto al contoterzista, il quale a sua volta fattura all'azienda agricola, in modo distinto, il costo del prodotto (indicando tipo e quantità) e la prestazione;
 - □ il contoterzista medesimo annota sul registro il trattamento eseguito o rilascia il modulo specifico (Scheda E);
 - □in questo caso il contoterzista deve compilare anche un registro di carico e scarico riportante il tipo e la quantità dei prodotti acquistati e distribuiti presso i diversi clienti, entro un termine massimo di una settimana dal trattamento, avvalendosi anche delle annotazioni riportate quotidianamente in un brogliaccio;
 - □il titolare dell'azienda agricola può non avere l'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo, né il deposito per lo stoccaggio in azienda.
- 2. nel caso in cui l'appalto riguardi solo alcuni trattamenti è necessario che in azienda vi sia un soggetto con l'abilitazione e sia presente il deposito dei prodotti fitosanitari







1. Certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

(nota regionale n. 115368 del 23 03 2016)

(Allegato 3) INFORMATIVA PREVENTIVA Ai sensi del punto A.1.15 del decreto 22 gennaio 2014, relativo all'adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Il sottoscritto
DICHIARA
di aver provveduto in data odierna ad informare preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o dell'Ent presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione de prodotti fitosanitari. Con particolare riferimento, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, nonche rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce o rispetto), e dell'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischi derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari, o che potrebbero accedere in prossimità o nelle are trattate. Il titolare dell'azienda agricola, durante il trattamento con prodotti fitosanitari e per il tempo di rientro, dev obbligatoriamente esporre all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a person esterne, opportuna segnaletica (Allegato 4) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTUR. TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI" deve altresi contenere i dati relativi al trattament eseguito (sostanza attiva utilizzata, nome commerciale del prodotto, la data del trattamento e la data dei rientro nell'area trattata). 1. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmenti indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentat dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore. 2. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi: a. nei casi in cui il fondo sia accessibile a persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, eccinserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza del punto di accesso; b. qualora il trattamento venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vul
, li
FIRMA DEL CONTOTERZISTA FIRMA DEL COMMITTENTE

Il terzista deve informare il titolare dell'azienda

Il contoterzista, al fine di adempiere a quanto previsto al punto A.1.15 del decreto 22 gennaio 2014, dovrà provvedere a informare preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o dell' Ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari – *Allegato 3*.







1. Certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

(nota regionale n. 115368 del 23 03 2016)



Cartello tipo per la segnalazione del trattamento (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero dovrà avere dimensioni non inferiori a 210 x 297 mm.)

ATTEN	ZIONE
COLTURA TRATTATA CON	PRODOTTI FITOSANITARI
SOSTANZA ATTIVA:	NOME COMMERCIALE:
DATA TRATTAMENTO:	DATA RIENTRO:

- Non entrare nel campo trattato
- Non raccogliere i prodotti della coltivazione
- Non raccogliere i prodotti spontanei

Il titolare o un suo delegato deve segnalare il trattamento alla popolazione interessata e potenzialmente esposta

Anche in questo caso, come nei trattamenti effettuati per conto proprio, il titolare dell'azienda agricola o un suo delegato dovrà provvedere alla segnalazione del trattamento, (*Allegato 4*) nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari nei seguenti casi:

□nei casi in cui il fondo sia accessibile a persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza del punto di accesso;

□qualora il trattamento venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.);

□quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.





1. Certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

(nota regionale n. 115368 del 23 03 2016)

3) Il titolare dell'impresa agricola, non in possesso dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, mediante contratto di appalto incarica un contoterzista per l'esecuzione dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, nonché delle operazioni di smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti.

Il distributore/rivenditore previa presa visione del contratto di appalto, fatturerà i prodotti al committente titolare dell'azienda agricola, riportando in fattura il numero dell'abilitazione del contoterzista.

I prodotti fitosanitari potranno essere immagazzinati:

□presso la sede del contoterzista (lo stoccaggio dovrà essere gestito in modo separato, azienda per azienda, rispetto all'eventuale deposito del contoterzista – *Allegato 5*);

	•
REGIONE DEL VENETO	seguito.
REGIONE DE VENETO	enze e delle
giunta regionale	i riportate in
	alle persone
(Allegato 5) ACQUISTO AZIENDA AGRICOLA STOCCAGGIO CONTOTERZISTA	el decreto 22
	ntrofirmando o trattamento
CONTRATTO D'APPALTO PRIVATO per l'esecuzione dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio presso la sede del terzista, miscelazione,	
distribuzione, nonché delle operazioni di smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti.	lli funzionali o 22 gennaio
Tra	petenza.
l'impresa agricola	que, possiede
sig nato a (Prov) il e residente in (Prov). Via n	rico affidate.
E	
l'impresa di conterzi	
sig nato a (Prov) il e residente	ITE
in (Prov). Via n.	, IE
PREMESSO CHE il titolare/rappresentante legale dell'impresa agricola non è in possesso dell'autorizzazione all'acquisto ed	
utilizzo dei prodotti fitosanitari, nella qualità di committente dei lavori di cura fitosanitaria delle	
colture/coltivazioni da eseguirsi sui fondi dal medesimo condotti	
INCARICA il signortitolare della ditta	
P.IVA n. in qualità di contoterzista, in possesso di abilitazione all'acquisto e	
utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciata dain datamumeroa far data da	
oggi e fino alla revoca, al ritiro presso il distributore, dei prodotti fitosanitari. Di	
comune accordo tra i sottoscrittori delle presente, si stabilisce che il distributore/rivenditore previa presa visione del presente contratto d'appalto, fatturerà i prodotti al committente titolare dell'azienda agricola,	
riportando in fattura il numero dell'abilitazione del contoterzista. I prodotti fitosanitari saranno	
immagazzinati presso la sede del contoterzista (lo stoccaggio) dovrà essere gestito in modo separato, azienda	
per azienda, rispetto all'eventuale deposito del contoterzista); Ad esecuzione ultimata del trattamento, il contoterzista fatturerà all'azienda agricola unicamente la	
prestazione per l'effettuazione del trattamento eseguito.	
INCARICA	
altresì il contoterzista suddetto che assume la piena responsabilità all'esecuzione dei seguenti servizi:	
distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle colture in atto; stoccaggio inteso come possesso e gestione del magazzino;	1
bonifica e smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze;	
I contenitori vuoti dopo la bonifica dovranno essere riposti da parte del contoterzista in appositi sacchi chiusi	
ermeticamente e identificati mediante l'apposizione di un'etichetta di identificazione riportante i dati del produttore e il codice identificativo del rifiuto (CER). Tali sacchi vengono detenuti in deposito temporaneo	
ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs. n. 152/2006 e dovranno essere da parte del contoterzista, conferiti a	
recupero o smaltimento per mezzo di imprese che effettuano operazioni di raccolta dei rifiuti, iscritte alla	1







1. Certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

(nota regionale n. 115368 del 23 03 2016)

□presso la sede dell'azienda agricola (lo stoccaggio sarà effettuato in apposito locale – o armadietto – da adibire a magazzino dei prodotti fitosanitari, il cui accesso è consentito unicamente agli utilizzatori professionali – *Allegato* 6).

(Allegato 6)

ACQUISTO E STOCCAGGIO AZIENDA AGRICOLA

CONTRATTO D'APPALIC PRIVATO

per l'esecuzione dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio presso la sede dell'azienda agricola, miscelazione, distribuzione, nonché delle operazioni di smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti.

Tra					
l'impresa agricola	con	sede in		Via	
identificata da CUAA		nel	la persona del	suo titolare/rapprese	ntante legale
sig					
in					
E					
l'impresa di conterzi		con sed	e in	Via	
identificata da CUAA		nel	la persona del	suo titolare/rapprese	ntante legale
sig	nato a	(Prov)	il		e residente
in	(Prov)	Via		nn.	
		PREMESSO	CHE		

il titolare/rappresentante legale dell'impresa agricola non è in possesso dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari, nella qualità di committente dei lavori di cura fitosanitaria delle colture/coltivazioni da eseguirsi sui fondi dal medesimo condotti

INCARICA

il signor titolare della ditta P.IVA n. in qualità di contoterzista, in possesso di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciata da in data numero a far data da oggi e fino alla revoca, al ritiro presso il distributore, dei prodotti fitosanitari. Di comune accordo tra i sottoscrittori delle presente, si stabilisce che il distributore/rivenditore previa presa visione del presente contratto d'appalto, fatturerà i prodotti al committente titolare dell'azienda agricola, riportando in fattura il numero dell'abilitazione del contoterzista. I prodotti fitosanitari saranno immagazzinati presso la sede dell'azienda agricola (lo stoccaggio sarà effettuato in un apposito locale (o armadietto) da adibire a magazzino dei prodotti fitosanitari, messo a disposizione dal committente il cui accesso è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

Ad esecuzione ultimata del trattamento, il contoterzista fatturerà all'azienda agricola unicamente i compensi per la prestazione effettuata.

INCARICA

altresì il contoterzista suddetto che assume la piena responsabilità all'esecuzione dei seguenti servizi:

- distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle colture in atto;
- stoccaggio inteso come possesso e gestione del magazzino;
- bonifica e smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze;

I contenitori vuoti dopo la bonifica dovranno essere riposti da parte del terzista in appositi sacchi chiusi ermeticamente e identificati mediante l'apposizione di un'etichetta di identificazione riportante i dati del produttore e il codice identificativo del rifiuto (CER). Tali sacchi vengono detenuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs. n. 152/2006 e dovranno essere da parte del contoterzista, conferiti a recupero o smaltimento per mezzo di imprese che effettuano operazioni di raccolta dei rifiuti, iscritte alla corrispondente categoria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali o, ove la legislazione locale lo permetta, alle "isole ecologiche" opportunamente gestite dal comune o da soggetti privati. L'addebito del costo di







1. Certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

(nota regionale n. 115368 del 23 03 2016)

Delega del socio alla Cooperativa

Il D.Lgs. 150/2012, articolo 16, comma 4, stabilisce: "Nel caso di *cooperative di produttori* che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci". Nel caso di cooperative di servizio, che hanno la possibilità di effettuare anche i trattamenti direttamente, con mezzi e personale proprio, sarà il personale della cooperativa incaricato e in possesso di patentino, a gestire i prodotti, dall'acquisto, stoccaggio, distribuzione, smaltimento delle rimanenze e dei vuoti; presso la cooperativa è presente un documento di delega, datato e firmato sia dal delegante che dal delegato (allegato 7).

Nel caso in cui la cooperativa si avvalga di contoterzisti, agli stessi verrà affidato dalla cooperativa il compito di effettuare il trattamento presso le aziende dei soci con prodotti forniti dalla cooperativa stessa.

In entrambi i casi, il contoterzista annota sui registri, tenuti presso la cooperativa, il/i trattamento/i eseguito/i il trattamento eseguito o rilascia il modulo specifico (Scheda E). Rimangono in carico alla cooperativa, che acquista i prodotti e che deve disporre di personale abilitato, gli obblighi relativi allo stoccaggio e smaltimento delle rimanenze.

In entrambi i casi al socio verrà fatturato distintamente il costo del prodotto e della prestazione: il socio che fa effettuare tutti i trattamenti dalla cooperativa non è tenuto ad avere il patentino né il deposito dei prodotti

DELEGA DI	EL SOCIO ALI	LA COOPERATIVA
		i e smaltimento dei contenitori vuoti ivi compresi
	ui di prodotti no	
Il sottoscritto	nato a	i.
		n
P.IVA. n		
In qualità di socio		
	DELEG	A
		ni di acquisto, utilizzo, stoccaggio, deposito e aggi dei prodotti fitosanitari, la Cooperativa
☐ direttamente con personale e attrezzat	ure della cooper	itiva*
☐ per tramite di contoterzista*		
direttamente con personale e attrezzature o	della cooperativa	/ per il tramite di contoterzista *.
Delega inoltre il legale rappresentante, sig	mor	
nato a	il	
a compilare e conservare per proprio conto	o il registro dei t	rattamenti.
, li	_	
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTA		FIRMA DEL SOCIO









1. Certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

(nota regionale n. 115368 del 23 03 2016)

Utilizzo di prodotti fitosanitari per altri (es. azienda confinante)

Il titolare di una azienda agricola (con abilitazione all'acquisto ed utilizzo) può utilizzare il prodotto fitosanitario acquistato da altra azienda agricola (con abilitazione all'acquisto ed utilizzo) per conto della stessa, secondo gli usi.

L'utilizzo è normato dall'art. 2139 del codice civile che prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi". Si precisa che sono definiti piccoli imprenditori agricoli secondo l'art. 2083 del Codice Civile "i coltivatori diretti del fondo, ... e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, inteso come esecuzione del trattamento fitosanitario, in questa particolare fattispecie può pertanto avvenire:

□con attrezzature proprie dell'utilizzatore stesso. L'attività lavorativa viene regolamentata dall'art. 26 del D.Lgs 81/08;

□con attrezzature dell'azienda agricola in favore della quale viene effettuato lo scambio di manodopera o di servizi. In questo caso le attrezzature messe a disposizione devono essere conformi ai requisiti di salute e di sicurezza e l'attività lavorativa è regolamentata sia dall'art. 26 che dall'art. 72 del D.Lgs 81/08.

La responsabilità della conservazione e smaltimento è del titolare dell'azienda agricola. Nel registro dovrà essere indicato il nominativo di chi effettua i trattamenti.







1. Certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

(nota regionale n. 115368 del 23 03 2016)



Quindi delego e non ho più responsabilità !!!

NO !!! Ai fini della Condizionalità, le eventuali irregolarità sono generalmente in capo all'azienda!!!

Per la consulenza sull'impiego di PF è richiesto il possesso dello specifico certificato di abilitazione per consulenti (art. 7, D.Lgs. 150/2012).

Inoltre, ricorda che il Certificato deve essere valido in tutte le fasi (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, ...)









2. Registro dei trattamenti fitosanitari (disponibilità, conformità e aggiornamento)

Il registro deve sempre essere:

- disponibile in azienda;
- **conforme** al modello stabilito;
- **aggiornato** (entro la raccolta e comunque non oltre 30 giorni dal trattamento);
- corredato dalle **fatture di acquisto** dei P.F. (art. 16 D.Lgs. 150/2012, 3 anni)



- cartaceo (anche con compilazione informatizzata);
- "Registro *web* dei trattamenti fitosanitari" http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria che permette di assolvere in modo automatizzato alle verifiche sulle registrazioni richieste dal CGO10.









2. Registro dei trattamenti fitosanitari (disponibilità, conformità e aggiornamento)

Per registro dei trattamenti si intende (art. 16, co. 3 del D.Lgs. n.150/2012):

• un unico modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti nelle varie colture in azienda;

oppure (alternativa più diffusa)

• più moduli distinti per singola coltura agraria dell'azienda, dove si riporta cronologicamente i trattamenti eseguiti per singola coltura.

Il registro dei trattamenti deve riportare:

- i dati anagrafici relativi all'azienda;
- la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
- la data del trattamento, il **prodotto** e la relativa **quantità** impiegata espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento;
- l'insieme delle informazioni utili alla verifica del corretto impiego dei fitofarmaci nel rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta (es: fasi fenologiche delle colture, epoca fioritura, data raccolta).







2. Registro dei trattamenti fitosanitari (disponibilità, conformità e aggiornamento)

	DATI ANAGR	AFICI AZI	ENDA/ENTE	scheda A
Ditta\Ente:	(indicare la ragione sociale	con nome e cognome d	del legale rappresentante)	
Indirizzo:		(della sede legale)	Prov	CAP
Partita IVA/C.F.:			no:	
SEDI ATTIVITA' (indicare la Comune Comune	Via _ Via _	-		rutti !!
Personale in possesso d	el patentino operante i	n azienda (DPR n°	290/01 art. 25):	
(nome e o	ognome)	(n° patentino)	(data rilascio o rinnov	D)
(nome e o	ognome)	(n° patentino)	(data rilascio o rinnov	o)
		Firma d	el Legale Rappresenta	nte


SUPERFICIE in 6	ettari	VA DA DA	AMENTI CO AN ARIETA' RIFI TA SEMINA O TA INIZIO FIO	ritura	ANITARI ATTEN	
DATA	NOME COMMERCIALE PRODOTTO FITOSANITARIO	QUANTITA' IMPIEGATA litri o chili	SUPERFICIE TRATTATA ettari	AVVERSITA' CHE RENDE NECESSARIO IL TRATTAMENTO	NOME DI CHI EFFETTUA IL TRATTAMENTO (1)	NOTE







2. Registro dei trattamenti fitosanitari (disponibilità, conformità e aggiornamento)



						scheda D
	TRATTA	MENTI CON F	PRODOTTI FITOSANIT	ARI SU DERRATE VEG	ETALI IMMAGAZZIN	IATE
		***	ANNO: _ POLOGIA DI DERRATA			
			POLOGIA DI DERRATA			
DATA	NOME COMMERCIALE PRODOTTO FITOSANITARIO	QUANTITA' IMPIEGATA litri o Kg.	QUANTITA' DI DERRATA TRATTATA (in Kg. o t.)	AVVERSITA' CHE RENDE NECESSARIO IL TRATTAMENTO	ATTREZZATURA e / o METODO	NOME DI CHI EFFETTUA IL TRATTAMENTO (1)
(1) Se o	ompilata dal "terzista", que	sti apporrà timbro e	firma.			

TRATT	FAMENTO CON PRO EFFETTUATO D	ODOTTI FITOSANITARI A "TERZISTA"
	ANNO:	
Ragione sociale:		
Indirizzo : Capitale sociale:		
P.IVA: Registro imprese di	n. i	scrizione
		Spett.le (1)
DICHIARA Autorizzazione (2)	FITOSANITARI E LOF	RATTAMENTO CON PRODOTTI RO COADIUVANTI in data
, tatorizzazionio		ni data
Titolare autorizzazione (3)		
		Estensione in ettari
Tipo di coltura trattata		Estensione in ettari
Tipo di coltura trattata Nome del prodotto utilizza		Estensione in ettari
Tipo di coltura trattata Nome del prodotto utilizza Quantità	ato ⁽⁴⁾	
Tipo di coltura trattata Nome del prodotto utilizza Quantità Data inizio trattamento	ato ⁽⁴⁾	Litri
Titolare autorizzazione (3) Tipo di coltura trattata Nome del prodotto utilizza Quantità Data inizio trattamento Data Firma (5)	ato ⁽⁴⁾	Litri

Nel caso di ricorso a contoterzista:

- a) mantenere la scheda E e compilare il registro;
- b) far compilare il registro dal contoterzista per i trattamenti da lui effettuati (firma scheda B).

Nel caso di utilizzo di altri sistemi di registrazione (informatizzato, Biologico, PSR) devono essere presente gli elementi minimi obbligatori







2. Registro dei trattamenti fitosanitari (disponibilità, conformità e aggiornamento)



Se uso il registro cartaceo dove lo tengo?

Devo sottoscriverlo?

Se non ho il registro o il registro non è conforme e aggiornato?

Sempre **in azienda** !!!.
Salvo specifici casi previsti, tra i quali:

- delega a cooperative di produttori;
- **CAA**, previa notifica alla AULSS.

Assenza o non conformità e/o non aggiornamento del registro sono non conformità del CGO4 che hanno conseguenze sul CGO 10 (la corretta tenuta serve per la verifica della corretta utilizzazione dei PF)



Deve essere sottoscritto:

- dal titolare (anche se è stato compilato da un terzo)
- o da persona diversa dal titolare quando l'utilizzatore non coincide con il titolare e nemmeno con l'acquirente dei P.F. (necessaria delega scritta)







3. Registro dei trattamenti fitosanitari (conservazione)

Il registro deve essere conservato almeno per i 3 anni successivi a quello degli interventi annotati











Devono essere disponibili anche le relative fatture di acquisto dei P.F..







CGO 10






4. Etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto)



Rispettare le Prescrizioni previste dall'etichetta.

Dose	Fase fenologica							
N. Trattamenti massimi	Autorizzazione su colture/avversità							
Intervallo	Autorizzato (non revocato)							
Fasce di rispetto	Tempo di carenza							



Il controllo sul rispetto delle prescrizioni di utilizzo viene fatto con riferimento all'**etichetta in vigore** al momento dell'**esecuzione** del trattamento.

Attenzione ai **P.F. REVOCATI** quindi non più utilizzabili!!!

Il controllore informa l'azienda dell'**obbligo di rispettare integralmente l'etichetta, per tutte le indicazioni contenute**







Dal **1º giugno 2015** le case produttrici di agrofarmaci non possono più immettere nel mercato P.F. con la vecchia classificazione **DPD**, ma solo con la nuova classificazione **CLP**:

- Nuovi criteri di classificazione in base alla pericolosità
- Cambio pittogrammi e della codifica indicazioni di pericolo
- Cambio frasi di sicurezza: consigli di prudenza e informazioni supplementari





Se ho in **giacenza** prodotti con la **vecchia classificazione posso ancora usarli**?



Si, ma devi dimostrare (<u>fatture</u>) di averli acquistati prima del 31 maggio 2017







4. Etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto)

Ministero della Salute

E' possibile cliccare:

- 1. sulla sostanza attiva di un determinato prodotto per accedere all'elenco dei prodotti equivalenti per sostanza attiva.
- 2. sull' impresa per accedere all'anagrafico della stessa.

Nel caso siano presenti più sostanze attive per uno stesso prodotto, i loro nomi sono separati dal carattere ";" Corrispondentemente, nella colonna CONTENUTO sono riportati tanti valori quante sono le sostanze attive per quel prodotto. E', possibile visualizzare la corrispondenza tra le abbreviazioni del campo Formulazione, presenti nella tabella di dettaglio, e la descrizione completa del loro significato.

NUMERO REGISTRAZ.	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REGISTRAZ.	SCADENZA AUTORIZZ.(*)	ATTIVITA'	FORM.	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO per 100 g. di prodotto	IP	PFnPO	PFnPE	STATO AMMIN.	MOTIVO DELLA REVOCA	DATA DECRETO REVOCA			TICHETTA leg. (CE) n.1272/2008)
001700	DURSBAN GRANULARE	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	23/10/1974		INSETTICIDA	GR	CHLORPYRIFOS	7.5 g	NO	NO	NO	Revocato	RICLASSIFICAZIONE	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2017	
003858	DURSBAN 22	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	19/06/1980	-		EC	CHLORPYRIFOS	23.0 g	NO	NO	NO	Revocato	REVOCA SU RINUNCIA (LISTA C)	31/12/2003	30/07/2004		
003859	DURSBAN	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	19/06/1980	31/01/2020	INSETTICIDA	EC	CHLORPYRIFOS	44.53 g	NO	NO	NO	Ri-registrato					tichetta del 05/12/2018
003860	DURSBAN 12	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	19/06/1980			EC	CHLORPYRIFOS	12.0 g	NO	NO	NO	Revocato			30/07/2004		
006820	DURSBAN 25 PB	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	29/07/1986				CHLORPYRIFOS		NO	NO	NO	Revocato			22/05/1989	-	
006821	DURSBAN POLVERE	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	29/07/1980	-			CHLORPYRIFOS		NO	NO	NO	Revocato			16/04/1994	-	
007021	DURSBAN GRANULARE	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)	26/03/1987			GR	CHLORPYRIFOS	8.0 g	NO	NO	NO	Revocato			20/09/2002		
007289	DURSBAN 1,5 G	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	10/12/1987				CHLORPYRIFOS		NO	NO	NO	Revocato			22/05/1989		
007297	DURSBAN 22	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)	10/12/1987			EC	CHLORPYRIFOS	23.0 g	NO	NO	NO	Revocato			31/12/2002	-	
009155	DURSBAN 5G	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	07/03/1997	31/01/2018	INSETTICIDA	GR	CHLORPYRIFOS	5.0 g	NO	NO	NO	Revocato	REVOCA SU RINUNCIA	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2017	tichetta del 01/06/2015
010049	DURSBAN 75 WG	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	26/05/1999	31/01/2020	INSETTICIDA	WG	CHLORPYRIFOS	75.0 g	NO	NO	NO	Ri-registrato				-	ichetta del 05/12/2018
012131	DURSBAN 75 WG	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PARMA	18/03/2004	30/07/2004		WG	CHLORPYRIFOS	75.0 g	SI	NO	NO	Revocato				-	
014219	DURSBAN WG	GENETTI S.R.LGMBH	28/03/2008	31/12/2008	INSETTICIDA	WG	CHLORPYRIFOS	75.0 g	SI	NO	NO	Scaduto			-		
015463	DURSBAN 75WG II	VERDE BIO S.R.L.	13/12/2012	30/06/2013	INSETTICIDA	GR	CHLORPYRIFOS	75.0 g	SI	NO	МО	Scaduto				-	
<pre><< Precedente Pagina 1 di 1 Successiva >></pre>																	







4. Etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto)

MELO, PERO.

VITE da tavola Contro Carpoc trattare alla comparsa delle pri

KERB™ 80 ED

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERB COLTURE ORTICOLE, FORAGGERE, PO E BARBABIETOLA DA ZUCCH



PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, il bestiame e gli animali domestici.

Per proteggere le specie artropode non bersaglio è indispensabile una fascia di rispetto di 30 m per agrumi, 20 m pomacee, 10 m vite, 5 m colture erbacee, 1 m cereali.

Durante la fioritura: non utilizzare quando le api sono in attività; rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione; eliminare le piante infestanti prima della fioritura; nei vigneti l'intervallo fra le applicazioni non deve essere inferiore ai 14 giorni; per le applicazioni in frutteto, assicurarsi che qualsiasi copertura in fiore sia falciata o pacciamata prima dell'applicazione.

Vite: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o equivalenti per classe di riduzione della deriva + 20 m fascia tampone.

Pomacee & drupacee: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o equivalenti per classe di riduzione della deriva + 20 m fascia tampone.

Colture erbacee (irroratrici a barra): Usare ugelli a ventaglio che assicurino una riduzione della deriva ≥ 90% + 5 m fascia tampone.

Agrumi: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o equivalenti per classe di riduzione della deriva + 30 m fascia tampone.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE ARBOREE: DURSBAN si impiega alla comparsa dei parassiti sulle colture e alle dosi di seguito riportate, che valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto, per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.

AGRUMI:

Contro Cocciniglie (Aonidiella aurantii, Planoccus citri, Icerva purchasi, Ceroplastes spp., Aspidiotus hederae, Aspidiotus nerii, Parlatoria spp., Mytilococcus spp.), trattare alla fase di massima migrazione delle neanidi o. comunque, in presenza del parassita.

Contro Formiche (Hiridomyrmex humilis/Linepithema humile, Tapinoma erraticum, Camponotus nylanderi), intervenire alla presenza del parassita irrorando la base del tronco ed il terreno.

Contro Aleurodide degli agrumi (Dialeurodes citri) e Aleurodide fioccoso degli agrumi (Aleurotrixus floccosus), si consiglia di intervenire alla presenza dei

Il prodotto presenta una buona efficacia collaterale nei confronti di Pezothrips

Dosi di 110 ml/hl o 1,65 l/ha (220 ml/hl per formiche). Non eseguire più di 2 trattamenti per anno e non eseguire i trattamenti durante la fioritura.

Dose + 25% solo ad alcune particolari condizioni

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 90 GIORNI prima della raccolta delle pomacee; 60 GIORNI prima della raccolta per barbabietola e mais; 21 GIORNI per agrumi e cavoli; 10 GIORNI per pomodoro e peperone.

Per tutte le altre colture il trattamento è consentito solo in pre-fioritura prima della formazione del frutto, o alla formazione del pomo per i cavoli a testa.







4. Etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto - fasce)

Può essere presente in etichetta la prescrizione relativa alla presenza di fasce/aree di rispetto in vicinanza di corpi idrici, corsi d'acqua o altri organismi non bersaglio.

Per i corpi idrici / corsi d'acqua la distanza di rispetto è dal ciglio di sponda al bordo del campo.



Possono essere previste in etichetta delle **misure di mitigazione** per ridurre la fascia di rispetto (es.: ugelli antideriva). <u>Se</u> non sono espressamente previste in etichetta, le misure di mitigazione **non** possono essere considerate utili a ridurre la dimensione della fascia di rispetto prescritta \rightarrow INFRAZIONE!!!.







4. Etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto - fasce)

- fascia di rispetto non trattata: può essere costituita da una porzione di coltura non trattata o da un'area non coltivata o da una zona mista tra le due tipologie;
- fascia vegetata non trattata: deve essere costituita da un'area non coltivata e ricoperta da un manto erboso che si interpone tra la coltivazione e l'elemento da proteggere.

La fascia di rispetto e la fascia vegetata non trattate, si misurano dal bordo del campo trattato al ciglio.









4. Etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto - fasce)

Sono **esclusi** dalle prescrizioni sulle **fasce di rispetto**:

- <u>scoline e fossi</u> collettori e altre strutture idrauliche superficiali prive di acqua propria
- <u>adduttori</u> di acqua o per l'irrigazione
- <u>pensili</u>
- risaie
- corsi d'acqua effimeri o episodici

Attenzione al rispetto delle fasce !!!

Attenzione alla redazione del registro dei trattamenti !!!








4. Etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto)

Alcune etichette riportano prescrizioni (<u>limiti o divieti</u>) riferite all'uso in zone vulnerabili a prodotti fitosanitari (**ZVF**).

Il **Piano di Tutela delle Acque** (Allegato A3, art. 14) ha definito quale **prima designazione** che le **ZVF** coincidano con le ZVN di alta pianura – 100 Comuni della zona di ricarica degli acquiferi.

In tali aree, l'impiego di alcuni principi attivi **potrebbe** venire limitato o vietato una volta conclusasi e avallata dal Ministero della Salute, anche la fase di individuazione dei criteri di "vulnerabilità specifica", il cui percorso di definizione è stato intrapreso con l'approvazione della DGR n. 425/2011.









5. Dispositivi di protezione individuale (presenza e uso)

In azienda, ove ricorre il caso, devono essere presenti almeno i seguenti dispositivi di protezione individuale (**DPI**) con specifica marcatura **CE**:

GUANTI	TUTA
STIVALI	MASCHERA
OCCHIALI	CASCO

Nella **Sezione 8 della Scheda di sicurezza** del P.F. sono riportate le specifiche misure di protezione individuale.

8.2 Controlli dell'esposizione

Ingegneria dei sistemi di controllo: Utilizzare attrezature tecniche per mantenere le concentrazioni nell' aria al di sotto del limite o linee guida di esposizione. Se non esistono limiti di esposizione o linee quida per l'esposizione, utilizzare solo in presenza di una ventilazione adequata. Una ventilazione localizzata puó essere necessaria per alcune operazioni.

Misure di protezione individuale

Protezioni per occhi/volto: Usare occhiali a tenuta per agenti chimici. Occhialoni di protezione dovrebbero rispondere alle norme EN 166 o simili. Protezione della pelle

Protezione delle mani: Usare guanti resistenti ai prodotti chimici classificati secondo lo standard 374: guanti di protezione contro prodotti chimici e micro-organismi. Esempi di materiali preferiti per quanti con effetto barriera includono: Polietilene clorurato. Neoprene. Gomma nitrile/butadiene ("nitrile" o "NBR"). Polietilene. Etil vinil alcool laminato ("EVAL"). Esempi di materiali accettabili per quanti con effetto barriera

Protezione delle mani: Usare quanti resistenti ai prodotti chimici classificati secondo lo standard 374; quanti di protezione contro prodotti chimici e micro-organismi. Esempi di materiali preferiti per quanti con effetto barriera includono: Polietilene clorurato. Neoprene. Gomma nitrile/butadiene ("nitrile" o "NBR"). Polietilene. Etil vinil alcool laminato ("EVAL"). Esempi di materiali accettabili per quanti con effetto barriera includono: Gomma di butile. Gomma naturale ("latex") Cloruro di polivinile ("PVC" o "vinile"). Viton. Quando si prevede un contatto prolungato o frequentemente ripetuto, si raccomanda l'uso di guanti con classe di protezione 4 o superiore (tempo di infiltrazione maggiore a 120 minuti secondo la norma EN 374). In caso di breve contatto

agli 0.35 mm. Altre stoffe aventi uno spessore inferiore agli 0.35 mm possono offrire una protezione sufficiente solamente quando è previsto un contatto a breve termine. AVVERTENZA: per la scelta di specifici quanti per uso in particolari applicazioni e la durata dell'utilizzo, si dovrebbero considerare altri fattori, come (ma non solo): altri prodotti chimici manipolati, esigenze fisiche (protezione da tagli/punture, abilità manuale, protezione termica) possibili reazioni del corpo al materiale dei quanti, ed anche le istruzioni/specifiche fornite dal produttore dei guanti.

Altre protezioni: Usare abbigliamento protettivo impermeabile per questo prodotto. La selezione di specifici articoli come visiera protettiva, quanti, stivali, grembiule o tute

intere dipende dal tipo di operazione.

Protezione respiratoria: Una protezione respiratoria dovrebbe essere indossata quando esiste il rischio di eccedere il limite di esposizione. Se non esistono linee guida o limiti di esposizione, utilizzare un respiratore omologato. La scelta di un respiratore a purificazione d'aria oppure a pressione d'aria positiva con alimentazione dall'esterno dipende dalle specifiche operazioni e dalle potenziali concentrazioni nell'aria del prodotto. In condizioni di emergenza utilizzare autorespiratori a pressione positiva di tipo approvato.

Utilizzare il sequente respiratore purificatore d'aria omologato dalla CE: Cartuccia per vapori organici con un pre-filtro per particelle, tipo AP2.

















6. Sito per il corretto immagazzinamento (presenza)

Per **evitare la dispersione nell'ambiente di P.F.** (PAN, punto VI.1 dell'Allegato VI), in riferimento alla Condizionalità, le aziende nelle quali si utilizzano PF devono avere (in azienda o presso il delegato) un idoneo sito con le seguenti caratteristiche:

- a. **chiuso** (es.: porta) e a **uso esclusivo** (es.: non con mangimi);
- b. **un locale** dedicato, un'**area delimitata** di un magazzino o in **appositi armadi** (in base alle quantità di PF). Nei locali con area delimitata o armadio non possono esserci alimenti o mangimi;
- c. presenza di soluzioni di **raccolta** e **contenimento** che impediscano al P.F., alle acque di lavaggio o ai rifiuti di P.F di contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria;
- d. ubicato tenendo conto delle disposizioni in materia di protezione delle acque;
- e. con sufficiente ricambio dell'aria (aperture con griglie per impedire l'entrata di animali);











6. Sito per il corretto immagazzinamento (presenza)

- asciutto, riparato e in grado di evitare alte temperature;
- ripiani non assorbente e privi di spigoli taglienti;
- contenitori PF originali con etichette integre e leggibili; h.
- strumenti per dosare i PF (es.: bilance);
- accesso consentito solo agli utilizzatori professionali;
- **porta** con chiusura di sicurezza esterna (no di altri accessi);
- non deve essere lasciato **incustodito** quando è aperto;
- apposti cartelli di pericolo su parete esterna;
- numeri di emergenza visibili sulle pareti in prossimità dell'entrata;
- presenza di materiali per **limitare gli sversamenti**.











https://www.regione.veneto.it/ web/agricoltura-eforeste/impiego-prodottifitosanitari



https://www.regione.veneto.it/ web/agricoltura-eforeste/bollettini-fitosanitari



http://piave.veneto.it/web/ temi/difesa-fitosanitaria










Il Nuovo Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ALCUNE NOVITA'





https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14282







Agricoltura a basso impatto

Il nuovo PAN

aumento del% della superficie agricola condotta con il metodo della produzione integrata certificata, ai sensi della legge n. 4 del 3 febbraio 2011 con riferimento all'anno 2017;



aumento del% delle superfici agricole condotte con il metodo dell'agricoltura biologica, con riferimento all'anno 2017;



aumento del% della superficie agricola condotta con il metodo dell'agricoltura biologica nelle aree protette e nei Siti Natura 2000, con riferimento all'anno 2017;









Riduzione di specifiche categorie di Sostanze attive di PF



riduzione del% delle quantità di sostanze attive di prodotti fitosanitari candidate alla sostituzione immesse in commercio, con riferimento alla media del triennio 2016 – 2018;

riduzione del% delle sostanze <u>prioritarie</u>, con riferimento ai dati di vendita del 2017;

percentuale inferiore allo% di campioni che presentano sostanze attive prioritarie e pericolose prioritarie in concentrazioni superiori allo 0,1 microgrammi/l nelle acque superficiali, fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tutela della qualità delle acque.


percentuale inferiore allo% di campioni che presentano sostanze attive candidate alla sostituzione in concentrazioni superiori allo 0,1 microgrammi/l nelle acque superficiali.







Uso dei droni





Distribuzione di Trichoderma Brassicae contro la piralide del mais

L'utilizzo di droni per la distribuzione di prodotti fitosanitari è vietato ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 150/2012.

Al fine di promuovere la sperimentazione dell'uso di droni per la distribuzione dei prodotti fitosanitari nell'ambito della difesa sostenibile, con apposito provvedimento del Mipaaft (di concerto con il Mattm e Salute, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Piano, sono stabiliti i requisiti per l'esecuzione di attività di sperimentazione finalizzate all'utilizzo dei droni, anche in considerazione di quanto riportato nella risoluzione del Parlamento UE del 12 febbraio 2019, che riconosce le potenzialità legate all'impiego della tecnologia intelligente e dell'agricoltura di precisione per gestire meglio i prodotti fitosanitari.








PAN attualmente in vigore approvato nel 2014

Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari **Difesa Integrata** Volontaria Dal 1° gennaio 2014 **Difesa Integrata Obbligatoria** Applicazione dei principi **Agricoltura** di cui all'allegato III della direttiva **Biologica**















Rispetto della dose minima in etichetta

Perché il rispetto della dose minima in etichetta dovrebbe essere «non vincolante»?

- Per le colture verticali (arboree) ci possono essere le seguenti variabili:
 - L'età dell'impianto
 - la cultivar
 - la forma di allevamento
 - la fase fenologica (trattamento al bruno o in piena vegetazione)
 - il livello di presenza del patogeno
 - l'attrezzatura per la distribuzione (rispetto a quella utilizzata in sede di sperimentazione)

Inoltre:

- Le condizioni climatiche (areale) possono essere diverse (Trento Sicilia.
 Altitudine diversa etc..)
- Possibilità di utilizzare mappe di prescrizione ed effettuare trattamenti localizzati di precisione (distribuzione localizzata)







Il nuovo PAN

«Dosi di impiego ridotte, rispetto a quelle indicate in etichetta»

- Per le finalità generali del Piano e della corretta applicazione dei principi della difesa integrata (punto 6 dell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), fatta salva la necessità di garantire l'efficacia dei prodotti fitosanitari utilizzati e di prevenire fenomeni di resistenza, il Ministero della Salute in accordo con il Mipaast e con il Mattm, predispone, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano, uno specifico provvedimento per definire i criteri e le modalità che possono consentire il ricorso a dosi di impiego ridotte, rispetto a quelle indicate in etichetta.
- Per quanto sopra, si tiene conto che tale esigenza si manifesta soprattutto nel caso di trattamenti da effettuare sulle colture che si sviluppano in altezza e che possono essere caratterizzate da numerose variabili di tipo applicativo (es. differenti fasi fenologiche e/o forme di allevamento della coltura, utilizzo di attrezzature con diversa efficienza di distribuzione, etc.).







Terreni agricoli adiacenti ad abitazioni private









Il nuovo PAN

L'INFORMAZIONE e la Comunicazione Rapporto tra agricoltura e cittadini

L'uso dei prodotti fitosanitari nelle superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, oppure adiacenti alle abitazioni è vietato ad una distanza inferiore a:

- a) <u>50 metri</u> in caso di trattamento del terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas;
- b) 40 metri (fascia di sicurezza non trattata di quaranta metri) in caso di utilizzo di:
- prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli
 effetti sulla salute umana (tabella in Allegato V, parte A),
- prodotti fitosanitari in polvere per trattamenti a secco...
- c) 20 metri per il trattamento di colture arboree
- d) <u>15 metri</u> per il trattamento di colture erbacee.

Le Regioni possono autorizzare la riduzione a5 metri mediante l'applicazione di misure riportate in un allegato.









Comunicazione e rapporto tra aziende agricole confinanti

Il nuovo PAN dovrebbe sancire il diritto di ciascun proprietario di non essere contaminato dall'azienda confinante.

Per tale finalità sono state individuate tutte le misure da adottare per minimizzare l'effetto DERIVA



GRAZIE PER L'ATTENZIONE